

Congedi anche ai figli dei disabili

AZIENDA SCUOLA

Di Mario D'Adamo

È arrivata davanti alla Corte costituzionale la causa intentata da un collaboratore scolastico

La Consulta: la legge sulla tutela della maternità va estesa

Anche il figlio della persona disabile, che egli assiste e con cui è convivente, ha diritto al congedo retribuito fino a due anni. È il congedo previsto dall'art. 42, quinto comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ed era finora precluso.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una recente sentenza (la n. 19 del 26 gennaio scorso), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in questione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione del diritto al congedo anche ai figli che assistono genitori conviventi in situazione di disabilità grave ed in assenza di altri soggetti legittimati a prendersene cura. Ancora una volta la Corte costituzionale, utilizzando il suo potere creativo, è dovuta intervenire per integrare la disposizione che, originariamente, prevedeva che avessero titolo a fruire del congedo di due anni solo i genitori della persona disabile ed in subordine, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi. La Corte ha prima riconosciuto a fratelli e sorelle il diritto al congedo, quando i genitori, pur viventi, non sono più in grado di provvedervi, perché totalmente inabili a loro volta (sentenza n. 233 del 2005); ha poi esteso il diritto al coniuge (sentenza n. 158 del 2007) ed oggi anche al figlio. Restano fuori dall'ambito di operatività della norma nipoti e cugini ma non è detto che prima o poi anche questi non siano destinati a rientrarvi. Perché, come ha giustamente osservato il pretore di Tivoli, che ha posto il quesito alla Corte, la finalità della norma, benché iscritta in un contesto di regole poste a tutela della maternità e della paternità, è quella di assicurare continuità di assistenza in ambito familiare alla persona disabile, indipendentemente dal grado di parentela rivestito da chi la deve assistere. Il pretore di Tivoli ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale con ordinanza del 26 marzo 2008 nel corso del procedimento civile tra un collaboratore scolastico a tempo indeterminato e l'istituto superiore di appartenenza, che gli aveva rifiutato il congedo per assistere la madre, sebbene fosse l'unico familiare convivente. Ora il procedimento riprenderà ed il collaboratore scolastico, ottenuto il via dalla Consulta, potrà essere autorizzato a fruire fino a due anni di congedo per assistere la madre. Durante il congedo spetta un'indennità, non superiore a 36.151,98, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, rateo di tredicesima compreso, e la contribuzione previdenziale figurativa. Il congedo è frazionabile a giorni ma non fa maturare ferie.